

ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO E DI
BOLLO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA
LEGGE 266 DEL 1991

7 MAGGIO 2021

ASSEMBLEA STRAORDINARIA per APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

In data 7 maggio 2021 si è riunita l'assemblea

straordinaria dell'Associazione "amici centro anziani",
presso la Fondazione RSA di Lonate Pozzolo, dove svolge
esclusivamente la propria attività di volontariato.

Alla presenza di n. 35 soci, convocati con avviso
scritto.

L'assemblea si riunisce ed esprime la volontà di
assumere la qualifica di "Organizzazione di volontariato"
ODV, come richiesto dalle vigenti leggi.

La presidente dell'assemblea procede alla lettura della
proposta dello statuto, articolo per articolo, di seguito
allegato.

Tutto quanto sopra premesso, l'Assemblea:

- Preso atto di essere stata costituita in data 1 settembre
1997, con un numero iniziale di associate non inferiore a
quello minimo previsto dall'art.32 comma 1 del Codice
Terzo Settore ex D.Lgs 117/17.

- Preso atto che il numero dei soci iscritti nell'apposito
libro ad oggi è di n. 46 e quindi conforme al predetto
articolo.

- Ribadendo la volontà di voler acquisire la qualifica di
ODV ai sensi della vigente normativa in materia.

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

inizio assemblea ore 14,30

presenti 22+2

assenti giustificati 2

lettura bilancio - approvata

L'utile del mercato viene utilizzato per
richieste del Centro

Il corso fatto dal Centro è stato seguito da
parecchi volontari

Presentazione dei nuovi volontari che arrivano
dal Mago

La domenica si fa presente che ci sono pochi
volontari

La festa del Centro è l'ultima domenica di Maggio

Il XXV aprile: faufano dei benognen

Esprimiamo che noi siamo esposti e se c'è
qualche problema in direzione van la direzione
controllare sempre se ci sono artisti

Qualcuno si candida per il nuovo consiglio?

Zaffarini Daniele

Fassina Claretta



Delibera

1) Di approvare il presente statuto alla presenza di n. 38 associati;

2) Di conferire mandato al rappresentante legale di procedere a tutti gli atti necessari per presentare apposita istanza d'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato per l'acquisizione della qualifica di OVD.

Ripamonti Daniele
Romano Fernando



858

16/6/2021
3

Per delega del Direttore Provinciale
Il Coordinatore ~~F.O.~~
Cristina Conti



STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato
"Amici Centro Anziani di Lonate Pozzolo -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:
"Amici Centro Anziani di Lonate Pozzolo -ODV", con sede legale nel Comune di Lonate Pozzolo, Via Bosisio, n. 3 (VA).

Art. 2-Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e non ha fine di lucro. Le sue iniziative ed attività non danno diritto di richiesta di compensi.

ART. 3 - Scopi e attività

L'organizzazione di volontariato "Amici Centro Anziani", più avanti chiamata per brevità "Associazione" si ispira ai principi di vita cristiana, è democratica e apolitica, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a fornire aiuto materiale e morale per i residenti del Centro Anziani, mediante lo svolgimento di momenti di svago e animazione utile a tale scopo. L'Associazione per meglio operare promuove incontri informativi e di preparazione per i propri associati e per gli aspiranti soci.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

COORDINAMENTO

1. Sostegno/compagnia/merenda
2. Animazione in sede/ spettacoli
3. Laboratori specifici: lettura
4. Giardino fiori
5. Trasporti infrasettimanali
- 6.

7. Gite/ uscite
8. Servizi religiosi
9. Preparazione feste/mercatini
10. Formazione



11. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

L'adesione all'Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci



L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione;

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alle strutture dell'Associazione stessa;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;

- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo: la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di

almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero

Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- un Presidente;
- un Vice-Presidente;

- un Segretario;
- un Tesoriere;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

I compiti del consiglio direttivo sono:

- predisporre gli atti da predisporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- Deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- Elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6(sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, ne presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

I compiti del Presidente sono:

Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

Curare i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul Territorio;

- Curare i rapporti con la direzione del Centro di Accoglienza Anziani.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario:

- Tiene e aggiorna il registro dei soci;

- È responsabile della redazione e della conservazioni dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- Predispone lo schema del progetto di Bilancio, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- Cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede all' riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo secondo le in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarì;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

10. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal consiglio Direttivo.

11. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 15- Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Art. 17 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione sociale.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 20 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Firma del Presidente

[Firma manoscritta: Daniel]
[Firma manoscritta: Romano]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato all'atto
registrato il 16/06/2021
n° 858 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
il Coordinatore F.D.
Cristina Cantù

[Firma manoscritta: Cristina Cantù]

